



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione PNRR

Ufficio V

Rep. 04/2024

STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

UFFICIO V

DECRETO DI REVOCA delle erogazioni PNRR - a valere sull' "Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" - Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne - sub investimento 1.2 "Strutture sanitarie di prossimità territoriale" finanziato dall'Unione Europea- Next GenerationEU" - (CUP: E59J21011940003) concesse, sotto forma di contributo *de minimis* a n. 4 Farmacie Rurali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” ed in particolare l’articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”, in materia di Codice Unico Progetto (CUP);

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, nonché in materia di processo civile”*, e, in particolare, l’articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: *“Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009”*;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: *“Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”*;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante: *“Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Norme sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante *“Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante *“Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA n.d.r.), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 *“Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, comma 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ai sensi del quale *“All’articolo 10, comma 2, secondo periodo, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020*” - articolo 1, comma 403;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l’articolo 3, inerente alle verifiche antimafia;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, ed in particolare l’articolo 1:

- comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, ed in particolare l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”, come aggiornati dalla Comunicazione della Commissione europea C/2023/111;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e la modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e della direttiva 2003/87/CE, nonché dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali

condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 così come modificata dall'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 2 maggio 2024 ed, in particolare tenuto conto:

- della Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale”, Investimento 1.1.2 “Strutture sanitarie di prossimità territoriale” del PNRR, come da Decisione di esecuzione del Consiglio 13 luglio 2021 (*Council Implementing Decision-CID*) relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, come modificata dall'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 2 maggio 2024;
- che con la suddetta modifica, è stata ampliata la platea dei beneficiari dell'intervento in esame, consentendo alle farmacie definite “rurali”, localizzate in Comuni, frazioni, centri abitati con meno di 5.000 abitanti, di conseguire il sostegno previsto dalla misura;
- che il suddetto *“intervento mira a consolidare le farmacie rurali rendendole strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali (le farmacie rurali sono definite nella legge 8 marzo 1968, n. 221). La misura deve fornire un supporto immediato alle farmacie rurali, che durante l'emergenza COVID-19 si sono rivelate un punto di riferimento fondamentale per la popolazione locale. Consolidando il loro ruolo di erogatori di servizi sanitari, queste farmacie possono continuare a rappresentare un elemento centrale nella vita della comunità portando i servizi sanitari il più vicino possibile ai cittadini. Nel dettaglio, ci si aspetta che queste farmacie rafforzino il loro ruolo: i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.”*
- dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

VISTA la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” ed in particolare, l'articolo 1, lettera b) che classifica come “rurali” le “farmacie (...) ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati”;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* ed in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, tra le altre, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR di competenza;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e alla ripartizione di traguardi e obiettivi (*milestone* e *target*) per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 12 ottobre 2021 concernente l'istituzione dell'Unità di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, soppressa secondo quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;

VISTA la Circolare 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-Servizio Centrale per il PNRR-Ufficio II, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzione Tecniche per la selezione dei progetti”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;

VISTI gli *“Operational Arrangements”* (OA) relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia;

VISTO l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2486 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, che sostituisce il Regolamento *de minimis* generale (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed in particolare l'articolo 50 con cui si dispone che *“l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie (...)”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 recante *“Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione”*, ed in particolare l'articolo 1 con cui si dispone che *“a decorrere dal 1° dicembre 2023 l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa”*, l'articolo 2 con cui si dispone che *“A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, l'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia per la coesione territoriale è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, (...)”* e l'articolo 10 con cui si dispone la modifica della denominazione del Dipartimento per le politiche di coesione in Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

VISTO il decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 22 novembre 2023 recante *“Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2023, recante l'*“Istituzione della Struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR* ed in particolare l'articolo 3, comma 1

che attribuisce al Coordinatore della Struttura di missione PNRR le competenze in materia di indirizzo e di coordinamento delle attività e delle funzioni della citata Struttura e comma 4, recante l'organizzazione e articolazione degli Uffici della Struttura di missione PNRR;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. b) che dispone che *“alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa.”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024 recante *“Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024 con cui vengono modificati gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, recante disposizioni in materia di organizzazione interna della Struttura di missione PNRR e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. d), che disciplina le funzioni dell'Ufficio V;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2024, con cui viene conferito al Dott. Stefano Vicalvi l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio V nell'ambito della *“Struttura di missione PNRR”* di cui all'articolo 3, comma 3 e 4 lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 e successive modificazioni;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo per gli interventi relative alla Missione 5 del PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, approvato con decreto del Coordinatore della Struttura di missione PNRR il 7 ottobre 2024;

TENUTO CONTO che la suddetta Missione 5, Componente 3, Investimento 1.1.2, individua i seguenti target:

- M5C3-3, denominato *“Sostegno alle farmacie rurali nei comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti (prima parte)”*, secondo cui *“Devono beneficiare dell'intervento almeno 500 farmacie rurali in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti entro dicembre 2023 (T4 2023)”*;
- M5C3-4, denominato *“Sostegno alle farmacie rurali nei”* comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti (seconda parte) secondo cui *“Devono beneficiare dell'intervento almeno 2 000 farmacie rurali in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti”*, entro giugno 2026 (T2 2026);

VISTO l' *“Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – “Inclusione e coesione” - Componente 3 – “Interventi speciali per la coesione territoriale” - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne- sub investimento 1.2 – “Strutture sanitarie di prossimità”- finanziato dall'Unione europea-Next GenerationEU”* approvato con il decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale

del 28 dicembre 2021 n. 305, avente dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00, (CUP: E59J21011940003), da assegnare sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii., finalizzata alla concessione di un aiuto in regime *de minimis*, sotto forma di contributo a fondo perduto – *una tantum* e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, a seguito della soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e del trasferimento delle relative funzioni al citato Dipartimento, ai sensi del suddetto decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti dal registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115;

VISTI il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale del 24 marzo 2023 n. 62 e relativo Allegato 1 - pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, a seguito della soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e del trasferimento delle relative funzioni al citato Dipartimento, ai sensi del suddetto decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 - con cui veniva erogato, sotto forma di contributo *de minimis*

- alla Farmacia Torreggiani s.n.c. (codice di tracciabilità univoco: 7151), l'importo di euro 23.399,00;
- alla Farmacia di Straface Teresa (codice di tracciabilità univoco: 13813), l'importo di euro 26.962,00;
- alla Farmacia Celentano dott. Carmelo (codice di tracciabilità univoco: 14241), l'importo di euro 7.205,00 codice;

VISTI il decreto del Direttore Generale f.f. dell'Agenzia per la coesione territoriale del 28 settembre 2023 n. 546 e relativo Allegato 1 - pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, a seguito della soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e del trasferimento delle relative funzioni al citato Dipartimento, ai sensi del suddetto decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 - con cui veniva erogato, sotto forma di contributo *de minimis*

- alla Farmacia Comunale Casale Marittimo (codice di tracciabilità univoco: 16789), l'importo di euro 17.350,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del Decreto interministeriale del 31 maggio 2017 n. 115 del Ministero Sviluppo economico recante il “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”, i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro

nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e tenuto conto che

- nel suddetto decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale del 24 marzo 2023 n. 62 e relativo Allegato 1, la Farmacia Torreggiani s.n.c riportava il codice COR 10608451; la Farmacia di Straface Teresa riportava il codice COR 10608390; la Farmacia Celentano dott. Carmelo riportava il codice COR 10616015;
- nel suddetto decreto del Direttore Generale f.f. dell'Agenzia per la coesione territoriale del 28 settembre 2023 n. 546 e relativo Allegato 1, la Farmacia Comunale Casale Marittimo riportava il codice COR 1601498;

TENUTO CONTO della comunicazione trasmessa in data 05 febbraio 2024 dalla FARMACIA COMUNALE CASALE MARITTIMO (codice di tracciabilità univoco: 16789) all'indirizzo PEC farmacierurali@pec.agenziacoesione.gov.it, in cui la suddetta farmacia manifestava la volontà di rinunciare al contributo ricevuto pari ad euro 17.350,00;

TENUTO CONTO della comunicazione trasmessa in data 22 maggio 2024 dalla FARMACIA TORREGGIANI S.N.C. (codice di tracciabilità univoco: 7151) all'indirizzo PEC farmacierurali@pec.agenziacoesione.gov.it, in cui la suddetta farmacia manifestava la volontà di rinunciare al contributo ricevuto pari ad euro 23.399,00;

TENUTO CONTO della comunicazione trasmessa in data 18 giugno 2024 dalla FARMACIA DI STRAFACE TERESA (codice di tracciabilità univoco: 13813) all'indirizzo PEC farmacierurali@pec.agenziacoesione.gov.it, in cui la suddetta farmacia manifestava la volontà di rinunciare al contributo ricevuto pari ad euro 26.962,00;

TENUTO CONTO della comunicazione trasmessa in data 27 giugno 2024 dalla FARMACIA CELENTANO DOTT. CARMELO (codice di tracciabilità univoco: 14241) all'indirizzo PEC farmacierurali@pec.agenziacoesione.gov.it, in cui la suddetta farmacia manifestava la volontà di rinunciare al contributo ricevuto pari ad euro 7.205,00;

TENUTO CONTO delle comunicazioni trasmesse dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud (ex Agenzia per la coesione territoriale) in data 07.05.2024 alla FARMACIA COMUNALE CASALE MARITTIMO (codice di tracciabilità univoco: 16789), in data 23.05.2024 alla FARMACIA TORREGGIANI S.N.C. (codice di tracciabilità univoco: 7151), in data 04.06.2024 FARMACIA DI STRAFACE TERESA (codice di tracciabilità univoco: 13813), e in data 01.07.2024 alla FARMACIA CELENTANO DOTT. CARMELO (codice di tracciabilità univoco: 14241), con cui si prendeva atto delle suddette rinunce e si comunicavano alle farmacie rinunciatricie le modalità di restituzione degli importi ricevuti, con indicazione dei rispettivi interessi legali dovuti ;

RILEVATO che la farmacia Torreggiani s.n.c. (codice di tracciabilità univoco: 7151), in data 04/06/2024 ha restituito l'importo complessivo di euro 24.445,54 (di cui euro 1.046,54 a titolo di interessi legali) mediante quietanza in entrata n. 2024000021 – *Reportistica ReGiS*- sulla contabilità speciale intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD,

RILEVATO che la farmacia Comunale Casale Marittimo (codice di tracciabilità univoco: 16789) in data 11/06/2024 ha restituito l'importo complessivo di euro di euro 17.350,00, (di cui euro 247,18 a titolo di interessi legali) e restituito mediante quietanza in entrata n. 2024000023 - *Reportistica ReGiS* - sulla contabilità speciale intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD;

RILEVATO che la farmacia Straface Teresa (codice di tracciabilità univoco: 13813) in data 20/06/2024 ha restituito l'importo complessivo di euro 27.863,20 (di cui euro 901,20 a titolo di interessi legali) mediante quietanza in entrata n. 2024000025 - *Reportistica ReGiS* - sulla contabilità speciale intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD

RILEVATO che la farmacia Celentano Dott. Carmelo (codice di tracciabilità univoco: 14241) in data 12/07/2024 ha restituito l'importo complessivo di euro 7.545,02 (di cui euro 340,02 a titolo di interessi legali) restituito mediante quietanza in entrata n. 2024000026 - *Reportistica ReGiS* - sulla contabilità speciale intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD;

CONSIDERATO che, attraverso comunicazione pervenuta a mezzo PEC del 25/11/2024 - prot. SM_PNRR-0002935-A-26/11/2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud trasmetteva all'Ufficio V della Struttura di Missione PNRR gli esiti delle istruttorie condotte in merito alle rinunce manifestate dalle suddette farmacie e alle relative restituzioni dei contributi erogati e degli interessi legali dovuti;

RITENUTA l'opportunità di recepire gli esiti delle suddette istruttorie condotte dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, anche in ragione dei principi di buon andamento e semplificazione dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal suddetto Avviso per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, approvato con il decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale del 28 dicembre 2021 n. 305, che all'articolo 13.6 disciplina i casi di revoca del contributo erogato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dei contributi concessi alle suddette farmacie rinunciarie e, per l'effetto, di dare seguito agli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 8 del sopra citato Decreto interministeriale del 31 maggio 2017 n. 115 del Ministero Sviluppo economico recante il "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*;

DECRETA

Articolo 1

1. Si dispone la revoca delle erogazioni PNRR concesse, sotto forma di contributo *de minimis*, con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale del 24 marzo 2023 n. 62 e relativo Allegato 1 alla Farmacia Torreggiani s.n.c. (codice di tracciabilità univoco: 7151) per l'importo di euro 23.399,00, alla Farmacia di Straface Teresa (codice di tracciabilità univoco: 13813) per l'importo di euro 26.962,00, , alla Farmacia Celentano dott. Carmelo (codice di tracciabilità univoco: 14241) per l'importo di euro 7.205,00 e con decreto del Direttore Generale f.f. dell'Agenzia per la coesione territoriale del 28 settembre 2023 n. 546 e relativo Allegato 1 alla Farmacia Comunale Casale Marittimo (codice di tracciabilità univoco: 16789), per l'importo di euro 17.350,00.

2. Si prende atto dell'avvenuta integrale restituzione degli importi indicati al comma 1 maggiorati degli interessi legali dovuti - e segnatamente - da parte della Farmacia Torreggiani dell'importo complessivo di euro 24.445,54 (di cui euro 1.046,54 a titolo di interessi legali dovuti) mediante quietanza in entrata del 04/06/2024 n. 2024000021 - *Reportistica ReGiS*- sulla contabilità speciale intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD, da parte della Farmacia di Straface Teresa

dell'importo complessivo di euro 27.863,20 (di cui euro 901,20 a titolo di interessi legali dovuti) mediante quietanza in entrata del 20/06/2024 n. 2024000025 - *Reportistica ReGiS* - sulla contabilità speciale intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD, da parte della Farmacia Celentano dott. Carmelo dell'importo complessivo di euro 7.545,02 (di cui euro 340,02 a titolo di interessi legali dovuti) restituito mediante quietanza in entrata del 12/07/2024 n. 2024000026 - *Reportistica ReGiS* - sulla contabilità speciale intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD e da parte della Farmacia Comunale Casale Marittimo dell'importo complessivo di euro 17.350,00, (di cui euro 247,18 a titolo di interessi legali) e restituito mediante quietanza in entrata del 11/06/2024 n. 2024000023 - *Reportistica ReGiS* - sulla contabilità speciale intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD, come indicato nell'elenco di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Si dispone il versamento degli importi revocati e per l'effetto restituiti di cui all'articolo 1 del presente decreto sulla contabilità speciale PNRR n. 6295, intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri n. 06295 PNRR-PCM DIP SUD.

Articolo 3

1. Al fine di osservare quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del Decreto interministeriale del 31 maggio 2017 n. 115 del Ministero Sviluppo economico recante il "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*", si dispone la trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni relative alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4

1. Si provvede alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5

1. Il presente decreto è trasmesso per i successivi adempimenti ai competenti Organi di controllo.

Il Direttore Generale
Stefano Vicalvi

Allegato 1 al DECRETO DI REVOCA delle erogazioni PNRR - a valere sull' Avviso per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – “Inclusione e coesione” - Componente 3 – “Interventi speciali per la coesione territoriale” - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne- sub investimento 1.2 – “Strutture sanitarie di prossimità”- finanziato dall’Unione europea-Next GenerationEU approvato con il decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale del 28 dicembre 2021 n. 305 (CUP: E59J21011940003) - concesse, sotto forma di contributo *de minimis* a n. 4 Farmacie Rurali

Elenco delle revoche disposte

Soggetto beneficiario	Partita IVA	Codice di tracciabilità univoco	Codice COR	Titolo del progetto	Importo concesso in euro	Atto di concessione	Importo revocato in euro	Interessi in euro	Importo totale restituito in euro
Farmacia Torreggiani s.n.c.	01986670386	7151	10608451	Farmacia Torreggiani s.n.c.	23.399,00	DDG dell'Agenzia per la coesione territoriale e 24/03/2023 n. 62 e All. 1	23.399,00	1.046,54	24.445,54
Farmacia di Straface Teresa	02062600784	13813	10608390	Farmacia di Straface Teresa	26.962,00	DDG dell'Agenzia per la coesione territoriale e 24/03/2023 n. 62 e All. 1	26.962,00	901,20	27.863,20
Farmacia Celentano dott. Carmelo	02570460804	14241	10616015	Farmacia Celentano dott. Carmelo	7.205,00	DDG dell'Agenzia per la coesione territoriale e 24/03/2023 n. 62 e All. 1	7.205,00	340,02	7.545,02

						3 n. 62 e All. 1			
Farmacia Comunal e Casale Marittim o	003714S0 503	16789	160149 88	Farmacia Comunal e Casale Marittim o	17.350, 00,	DDG dell'Agen zia per la coesione territorial e 28/09/202 3 n. 546 e All. 1	17.350, 00,	247,18	17.597, 18